

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2004

che modifica la Decisione 2004/197/PESC relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (ATHENA)

(2004/925/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 28, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la decisione 2004/197/PESC⁽¹⁾ che prevede che il primo riesame sia effettuato al più tardi entro il 2004.
- (2) All'atto dell'adozione dell'azione comune 2004/570/PESC del 12 luglio 2004 relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina⁽²⁾, il Consiglio ha preso atto dell'esigenza di esaminare una serie di questioni nel prossimo riesame dell'operazione ATHENA.
- (3) Occorre pertanto modificare la decisione 2004/197/PESC,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2004/197/PESC è così modificata:

1) All'articolo 14:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Inoltre, ATHENA sostiene i costi comuni operativi elencati nell'allegato II per il periodo che va dall'approvazione del concetto di gestione della crisi per l'operazione fino alla nomina del comandante dell'operazione. In par-

ticolari circostanze, previa consultazione del Comitato politico e di sicurezza, il comitato speciale può modificare il periodo durante il quale tali costi sono sostenuti da ATHENA.»;

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«6. Il comitato speciale può decidere, in singoli casi e in particolari circostanze, che taluni costi incrementali diversi da quelli elencati nell'allegato III-B siano considerati come costi comuni per una determinata operazione durante la sua fase attiva.

7. Il Consiglio e il comitato speciale sono informati dagli Stati membri, attraverso l'amministratore, delle intese in materia di ripartizione dei costi cui essi aderiscono nell'ambito di un'operazione dell'UE.».

2) All'articolo 21, paragrafo 3, è aggiunta la seguente frase:

«Le proposte si considerano approvate a meno che il comitato speciale non decida diversamente entro il 15 marzo».

3) All'articolo 24, paragrafo 4 è aggiunta la seguente frase:

«Tuttavia, quando la durata prevista dell'operazione è superiore a 6 mesi, il saldo dei contributi è pagato in rate semestrali. In tal caso, la prima rata è versata entro due mesi dall'avvio dell'operazione; la seconda è versata entro un termine, fissato dal comitato speciale su proposta dell'amministratore, che tiene conto delle esigenze operative. Il comitato speciale può derogare a queste disposizioni.».

⁽¹⁾ GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68.

⁽²⁾ GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.

- 4) All'articolo 28 il testo esistente diventa paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo:

«2. Quando il pagamento è effettuato con un ritardo non superiore a 10 giorni, non si applicano interessi. Quando il pagamento è effettuato con un ritardo superiore a 10 giorni, gli interessi sono calcolati per l'intero periodo.»

- 5) All'articolo 29 è aggiunto il seguente paragrafo:

«6. Il comitato speciale può approvare norme per l'esecuzione delle spese comuni diverse da quelle cui al paragrafo 4.»

- 6) All'articolo 38 è aggiunto il seguente paragrafo:

«8. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascuno Stato membro che partecipa a un'operazione fornisce all'amministratore, se del caso attraverso il comandante dell'operazione, informazioni circa i costi incrementali sostenuti per l'operazione durante il precedente esercizio. Tali informazioni sono ripartite in modo da mostrare le principali voci di spesa. L'amministratore raggruppa tali informazioni onde fornire al comitato speciale un quadro dei costi incrementali dell'operazione.»

- 7) All'allegato II, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Costi incrementali di trasporto e di alloggio necessari alle missioni esplorative e ai preparativi (in particolare missioni di accertamento dei fatti e ricognizioni) condotti dalle forze in vista di un'operazione militare dell'Unione.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

C. VEERMAN